

The background of the slide is a high-angle photograph of a mountain valley. The valley floor is covered in dense green forests. The surrounding mountain slopes are steep and covered in green grass with patches of dark forest. In the distance, jagged mountain peaks are visible, some with patches of snow. The sky is bright blue with scattered white clouds. A dark, semi-transparent diagonal band runs from the top right towards the bottom left, partially obscuring the mountain landscape.

**IFRS ACCOUNTING STANDARDS
UPDATE
5 | 2026**

**Lo IASB pubblica l'IFRS 20
Attività e passività regolatorie**

CONTENUTI

1 Premessa

2 Concetti e termini chiave introdotti dall'IFRS 20

3 Tipologie di compensazione riconosciute

4 Disposizioni di rilevazione e valutazione

5 Disposizioni di presentazione e informativa

6 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

7 Effetti dell'IFRS 20

1. Premessa

Le entità che conducono attività soggette a regolamentazione tariffaria sono tenute a stabilire i prezzi da applicare ai clienti in conformità al framework per la definizione dei prezzi soggetto a vigilanza e/o approvazione da parte di un'autorità di regolamentazione tariffaria, che è spesso un ente competente per legge.

La regolamentazione tariffaria dà spesso luogo a una differenza nella tempistica tra il periodo in cui l'entità fornisce beni e servizi ai clienti e il periodo in cui ha titolo ad addebitare ai clienti tali beni e servizi. In tali circostanze, i ricavi iscritti dall'entità nel conto economico e le attività e passività rilevate nella situazione patrimoniale non rappresentano il quadro completo del corrispettivo spettante all'entità per i beni e i servizi forniti durante il periodo di riferimento. Gli IFRS® Accounting Standards non richiedevano alle entità di comunicare agli investitori la differenza nella tempistica, se non in circostanze limitate cui si applicava l'IFRS 14 *Regulatory Deferral Accounts*.

Nel gennaio 2012, come misura provvisoria, l'International Accounting Standards Board (IASB) emise l'IFRS 14. L'IFRS 14 permetteva alle entità che conducono attività soggette a regolamentazione tariffaria di continuare a rilevare e valutare i loro saldi regolatori differiti in conformità con i loro GAAP nel primo e nei successivi bilanci IFRS. Poiché l'ambito dell'IFRS 14 era limitato alle entità che applicano gli IFRS Accounting Standards per la prima volta, il numero di entità che lo applicavano è rimasto limitato, ossia pochissime entità che applicano gli IFRS Accounting Standards hanno rilevato attività e passività regolatorie.

Nel gennaio 2021, lo IASB ha pubblicato l'Exposure Draft (ED) di un nuovo principio, *Attività e passività regolatorie* atto a rimpiazzare l'IFRS 14.

EXECUTIVE SUMMARY

Definitivo

ENTRATA IN VIGORE

1° Gennaio 2029

IMPATTO CONTABILE

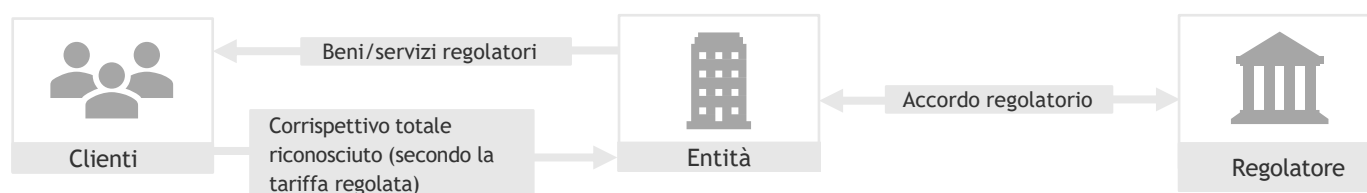
L'IFRS 20 richiede alle entità soggette a regolamentazione tariffaria di rilevare attività e passività regolatorie se sono soddisfatti determinati criteri. Il Principio può avere un impatto significativo sui bilanci di entità di settori industriali come l'elettrico, il trasporto pubblico e le telecomunicazioni.

Dopo aver deliberato sui riscontri ricevuti all'ED, lo IASB ha emesso l'IFRS 20 *Attività e passività regolatorie* il 27 maggio 2026.

L'IFRS 20, le Basis for Conclusions, esempi illustrativi ed altro materiale di supporto sono disponibili [qui](#) sul sito della IFRS Foundation.

Si prevede che l'IFRS 20 avrà un effetto significativo in settori soggetti a regolazione tariffaria come l'elettrico, le telecomunicazioni, infrastrutture e trasporti pubblici. Per le entità che al momento non contabilizzano saldi regolatori differiti come concesso dall'IFRS 14 in circostanze limitate, l'applicazione dell'IFRS 20 può avere un impatto significativo sugli indicatori e sui coefficienti di performance economico-finanziaria, tra cui EBITDA, risultato operativo, utile netto, utile per azione, rendimento degli investimenti e indice di liquidità corrente. Tali entità dovranno valutare gli effetti di questi cambiamenti sui loro covenant, rating del credito e altri indicatori chiave di performance.

2. Concetti e termini chiave introdotti dall'IFRS 20



- Un **regolatore** è un ente tenuto per legge o regolamento ad applicare un **accordo regolatorio** per determinare una **tariffa regolata** (o un intervallo per tale tariffa regolata).
- Un **accordo regolatorio** è un accordo che crea una serie di diritti e obblighi vincolanti che prescrivono il modo in cui un **regolatore** determina una **tariffa regolata** (o un intervallo per la tariffa regolata).
- Una **tariffa regolata** è un prezzo determinato da un **regolatore** che un'entità addebita per beni o servizi forniti ai clienti durante un esercizio.
- I **beni o servizi regolatori** sono beni o servizi forniti da un'entità per adempiere a un accordo regolatorio.
- Il **corrispettivo totale riconosciuto** (Total Allowed Compensation) è l'importo del corrispettivo al quale un accordo regolatorio attribuisce il diritto a un'entità per i beni o servizi regolati forniti in un determinato periodo di rendicontazione. Tale importo può essere addebitato attraverso tariffe regolamentate nello stesso periodo in cui l'entità fornisce i beni o i servizi regolati oppure in un periodo diverso.

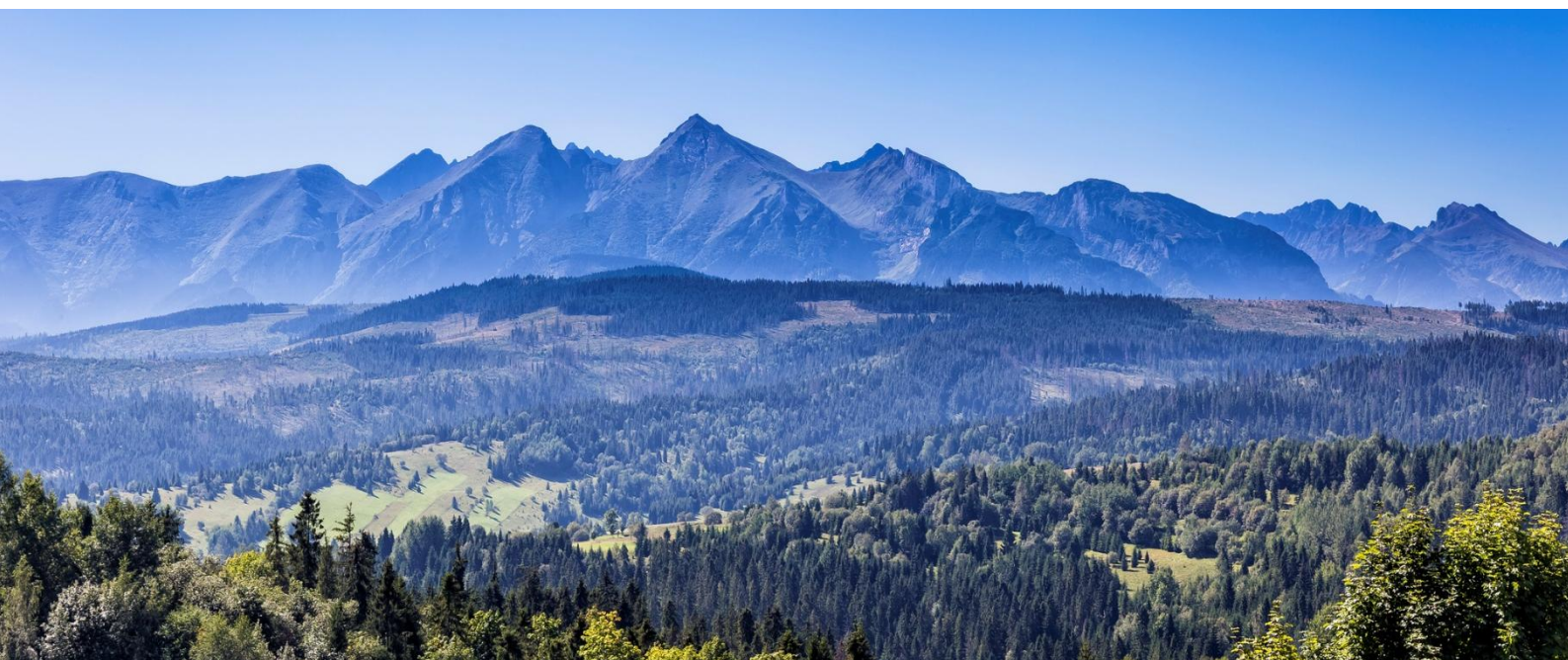
Quando tutto o parte del corrispettivo totale riconosciuto per beni o servizi regolatori forniti dall'entità durante un'esercizio è addebitato ai clienti secondo tariffe regolate in un **esercizio diverso**, ciò dà luogo a una **differenza temporale**. Un **esercizio diverso** può essere un esercizio passato o futuro.

L'IFRS 20 si occupa di questa differenza temporale rilevando un'attività o passività regolatoria.

Un'**attività regolatoria** è un diritto attuale esigibile, creato da un accordo regolatorio, di aggiungere un importo nel determinare una tariffa regolata da applicare ai clienti in esercizi futuri poiché tutto o parte del corrispettivo totale riconosciuto per beni o servizi regolatori già forniti non è ancora stato incluso nei ricavi rilevati provenienti da contratti con i clienti ai sensi dell'IFRS 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti*.

Viceversa, Una **passività regolatoria** è un'obbligazione attuale ed esigibile, derivante da un accordo regolatorio, di dedurre un importo nella determinazione della tariffa regolata da addebitare ai clienti nei periodi futuri, poiché una parte o la totalità del corrispettivo totale riconosciuto per beni o servizi regolati che saranno forniti in futuro è già stata inclusa nei ricavi rilevati da contratti con i clienti in applicazione dell'IFRS 15.

Proventi e oneri regolatori sono proventi e oneri derivanti da variazioni di un'attività o passività regolatoria.



Il seguente esempio semplificato illustra il problema della differenza nella tempistica e il modo in cui l'IFRS 20 lo affronta.

Fattispecie

L'Entità A è un fornitore di energia elettrica nella giurisdizione X ed è soggetto a regolazione tariffaria. L'Entità A ha diritto a recuperare i costi di produzione sostenuti nella fornitura di elettricità ai consumatori finali. Per semplicità, questo esempio presuppone che non venga incluso alcun margine di profitto nella tariffa regolata.

La tariffa regolata è definita all'inizio dell'anno sulla base dei costi previsti. Qualsiasi sotto-recupero o sovra-recupero dei costi derivante dalla differenza tra i costi stimati e quelli effettivamente sostenuti viene recuperato o restituito mediante un adeguamento della tariffa regolata nel periodo regolatorio successivo.

I costi e gli importi stimati ed effettivi dell'Entità A addebitati ai clienti secondo tariffe regolate sono i seguenti:

	Anno 1	Anno 2
Costi di produzione stimati (a)	CU100	CU100
Costi di produzione effettivi (b)	CU120	CU120
Importo addebitato ai clienti (c)	CU100 (basato sui costi stimati)	CU120 (costo stimato CU100 + recupero insufficiente nell'anno1 of CU20)
Sotto-recupero o sovra- recupero(c-b)	(CU20)	-

Contabilizzazione prima dell'IFRS 20 (ipotizzando che non fossero stati rilevati saldi regolatori differiti)

L'utile o perdita rilevato dall'Entità A, prima dell'IFRS 20, sarebbe stato il seguente:

	Anno 1	Anno 2
Ricavi (IFRS 15)	CU100	CU120
Costi di produzione	(CU120)	(CU100)
Utile/(perdita)	(CU20)	CU20

Poiché la contabilizzazione di cui sopra non riflette l'effetto di differenze temporali, le informazioni fornite agli utilizzatori sulla performance dell'Entità A per l'Anno 1 e l'Anno 2 possono essere fuorvianti.

Contabilizzazione ai sensi dell'IFRS 20

L'Entità A iscriverebbe un'attività regolatoria ai sensi dell'IFRS 20, con i conseguenti effetti sul risultato economico riportati di seguito:

	Anno 1	Anno 2
Ricavi (IFRS 15)	CU100	CU120
Provento/(onere) regolatorio	CU20	(CU20)
Ricavi totali	CU120	CU100
Costi di produzione	(CU120)	(CU100)
Utile/(perdita)	-	-

I saldi di attività/passività regolatorie alla fine dell'Anno 1 e dell'Anno 2 sarebbero i seguenti:

	Anno 1	Anno 2
Attività regolatoria	CU20	-

A seguito della rilevazione di attività/passività regolatorie, l'Entità A rileva nei rispettivi anni il corrispettivo totale riconosciuto per i beni o servizi regolatori forniti nell'Anno 1 e nell'Anno 2, cosa che meglio riflette la sua performance.

3. Tipologie di compensazione riconosciute

L'esempio illustrato in precedenza è volutamente semplificato e assume che la remunerazione regolata complessivamente riconosciuta sia pari ai costi sostenuti. Nella realtà, gli schemi regolatori possono prevedere diverse forme di compensazione, tra cui:

- ▶ il riconoscimento dei costi ammissibili e le relative rettifiche per i ricavi soggetti a regolazione;
- ▶ il riconoscimento di un rendimento regolatorio, determinato applicando un tasso di remunerazione alla base patrimoniale regolatoria (Regulatory Capital Base - RCB);
- ▶ incentivi o penalità connessi ai risultati operativi o di performance;
- ▶ la compensazione dell'inflazione, riconosciuta separatamente rispetto all'ammortamento regolatorio.

Ambito di applicazione

L'IFRS 20 si applica a tutte le attività e passività regolatorie di un'entità, fatta eccezione per quelle derivanti dalla regolazione dei premi relativi ai contratti assicurativi che rientrano nell'ambito dell'IFRS 17 "Contratti assicurativi".

COMMENTO BDO

È opportuno osservare che essere soggetti a una forma di controllo dei prezzi non significa necessariamente che l'entità rientri nell'ambito di applicazione dell'IFRS 20.

Ad esempio, un'autorità pubblica può stabilire un limite agli incrementi tariffari o al prezzo massimo applicabile da un'entità per la fornitura di determinati beni o servizi, come le commodity. Tale limite, considerato isolatamente, non determina l'applicazione dell'IFRS 20, in quanto tali meccanismi non danno luogo a differenze temporali tra il riconoscimento degli effetti economici e il relativo recupero o regolazione attraverso tariffe future.

4. Disposizioni di rilevazione e valutazione

Rilevazione

L'IFRS 20 richiede all'entità di rilevare:

- a. tutte le attività e passività regolatorie esistenti alla data di chiusura dell'esercizio; e
- b. tutti i proventi e oneri regolatori che sorgono durante un esercizio.

Questa disposizione di rilevazione fa sì che il corrispettivo totale riconosciuto per beni o servizi regolatori forniti in un determinato esercizio siano rilevati nel medesimo esercizio, così eliminando le differenze temporali.

Qualora, nel periodo di erogazione dei beni o servizi regolati, la remunerazione effettivamente recuperata sia inferiore alla remunerazione consentita dal quadro regolatorio, l'entità rileva un'attività regolatoria e il corrispondente provento regolatorio. Viceversa, qualora la remunerazione recuperata ecceda quella consentita, l'entità rileva una passività regolatoria e il corrispondente onere regolatorio. Nel corso dell'intera durata dell'accordo regolatorio, l'ammontare complessivo della compensazione autorizzata coincide con i ricavi complessivamente fatturati ai clienti.

In caso di incertezze circa l'esistenza di attività o passività regolatorie, un'entità è tenuta a valutare se l'esistenza di un'attività o passività regolatoria è probabile. L'attività o passività regolatoria va rilevata quando la sua esistenza è probabile.

Valutazione

La valutazione di attività e passività regolatorie prevede i seguenti passaggi:



In caso di incertezze circa l'ammontare o la tempistica dei flussi finanziari futuri, l'entità deve stimare i flussi finanziari futuri incerti utilizzando o l'importo più probabile o il valore atteso. Si deve utilizzare il metodo che meglio predice i flussi finanziari finali.

APPLICABILITA' DELL'IFRS 15 A ENTITA' NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IFRS 20

È opportuno osservare che si continua ad applicare l'IFRS 15 a entità con attività nell'ambito di applicazione dell'IFRS 20.

I ricavi rilevati in un esercizio da un'entità soggetta a regolazione tariffaria che applica l'IFRS 15 dipendono dalla tariffa regolata applicata su beni o servizi regolati forniti ai clienti in quell'esercizio. Questo importo può differire dal corrispettivo totale riconosciuto per beni o servizi regolati forniti in quell'esercizio se sorgono differenze temporali. Gli effetti di queste differenze temporali si riflettono in bilancio mediante la rilevazione di attività e passività regolatorie.

Approccio semplificato alla misurazione delle componenti che influenzano le tariffe regolate esclusivamente al momento dell'esborso o dell'incasso di disponibilità liquide

In alcuni casi, un accordo regolatorio prevede il riconoscimento di una compensazione per un costo ammissibile o una rettifica per un ricavo assoggettato a regolazione ai fini della determinazione delle tariffe regolate soltanto quando l'entità effettua il relativo pagamento o incassa il relativo importo, oppure poco tempo dopo. In tali circostanze, l'IFRS 20 prevede un approccio semplificato di valutazione.

Secondo tale approccio, l'entità misura l'attività regolatoria o la passività regolatoria sulla base del valore contabile della passività, dell'attività o del relativo fondo svalutazione associati, come determinati in conformità agli IFRS Accounting Standards. Tale valore deve essere opportunamente rettificato per tener conto delle differenze esistenti tra tali poste contabili e la corrispondente attività o passività regolatoria. Ad esempio, possono emergere differenze derivanti da incertezze nelle stime, dal rischio di credito o dal rischio di domanda, fattori che possono incidere sull'attività, sulla passività o sul fondo svalutazione correlati senza necessariamente influenzare, o influenzando diversamente, l'attività o la passività regolatoria.

ESEMPIO DI APPROCCIO SEMPLIFICATO

L'Entità A stipula un accordo regolatorio con un'autorità di regolazione. L'accordo prevede che i costi pensionistici siano riconosciuti ai fini della determinazione delle tariffe regolate soltanto quando l'Entità A effettua il pagamento delle prestazioni e adempie alle proprie obbligazioni previste dal piano pensionistico a benefici definiti.

Applicando l'approccio semplificato di valutazione, l'Entità A misura l'attività regolatoria utilizzando il valore contabile della corrispondente passività per benefici pensionistici determinato in conformità allo IAS 19 "Benefici per i dipendenti", rettificato per eventuali differenze tra la passività pensionistica e l'attività regolatoria. Tali differenze potrebbero sorgere, ad esempio, qualora l'accordo regolatorio non consenta all'entità di includere o dedurre, nella determinazione delle future tariffe regolate, gli scostamenti tra le prestazioni pensionistiche stimate e quelle effettivamente corrisposte.

Qualora l'approccio semplificato di valutazione non fosse applicabile, l'Entità A sarebbe tenuta a stimare i flussi finanziari relativi ai costi pensionistici e ad attualizzarli utilizzando i tassi di interesse regolatori.

È importante notare che l'entità è tenuta ad applicare l'approccio semplificato di valutazione nei casi in cui gli elementi correlati incidano sulla tariffa regolata soltanto quando il relativo pagamento o incasso di cassa viene effettuato. Non si tratta di una scelta di principio contabile (accounting policy choice).



Tasso di interesse regolato

L'entità è tenuta ad attualizzare i flussi finanziari futuri stimati derivanti da un'attività regolatoria o da una passività regolatoria utilizzando il tasso di interesse regolatorio specificato o implicitamente previsto dall'accordo regolatorio. In determinati casi, ad esempio quando l'accordo regolatorio prevede tassi di interesse non uniformi nel corso della vita di un'attività o di una passività regolatoria, l'entità è tenuta a determinare un tasso di interesse regolatorio implicito. Tale tasso corrisponde al tasso che, alla data della rilevazione iniziale, attualizza le stime dei flussi finanziari futuri derivanti dall'attività o dalla passività regolatoria, inclusi degli interessi regolatori, a un importo pari alla somma dei flussi finanziari futuri stimati al netto degli interessi regolatori. Ai fini della valutazione successiva delle attività e delle passività regolatorie, l'entità deve utilizzare il tasso di attualizzazione determinato al momento della rilevazione iniziale per attualizzare i flussi finanziari futuri stimati. Tuttavia, il tasso di interesse regolatorio può successivamente variare, ad esempio a seguito di una modifica dell'accordo regolatorio oppure di una variazione del parametro di riferimento al quale il tasso di interesse regolatorio è collegato. In tali circostanze, l'entità è tenuta a utilizzare il tasso di interesse regolatorio aggiornato per l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri stimati, applicandolo prospetticamente.

Interazione tra IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione e IFRS 20

Un accordo per servizio in concessione nell'ambito dell'IFRIC 12 può far sorgere attività o passività regolatorie. Ad esempio, l'Entità X stipula un accordo di «costruzione, gestione e trasferimento» con il governo della giurisdizione X. Secondo l'accordo, l'Entità X deve costruire un'autostrada e gestirla per un periodo di dieci anni dopo la costruzione. La proprietà della strada rimane del governo. In cambio, l'Entità X ottiene il diritto di addebitare pedaggi ai veicoli che transitano sull'autostrada per un periodo di dieci anni dopo la costruzione. L'accordo regola il pedaggio e la regolazione fa sorgere differenze temporali tra il corrispettivo totale riconosciuto per un determinato esercizio e i ricavi rilevati per tale esercizio applicando l'IFRS 15. Questo accordo rientra nell'ambito di applicazione sia dell'IFRIC 12 sia dell'IFRS 20.

In questi casi, l'entità deve:

- ▶ prima applicare le disposizioni dell'IFRIC 12 e di altri IFRS Accounting Standards per contabilizzare i diritti e gli obblighi derivanti da tale accordo; e
- ▶ poi applicare le disposizioni dell'IFRS 20 ad eventuali diritti e obblighi rimanenti derivanti da tale accordo che rispondono alla definizione di attività o passività regolatoria.

È opportuno evidenziare che un accordo per servizi in concessione disciplinato dall'IFRIC 12 non è automaticamente soggetto anche alle disposizioni dell'IFRS 20. Ad esempio, qualora l'accordo menzionato nel caso precedente prevedesse soltanto un tetto massimo ai pedaggi applicabili dall'Entità X, senza alcun meccanismo regolatorio che generi differenze temporali tra il sostenimento dei costi e il loro recupero tramite tariffe future, tale accordo non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'IFRS 20. Resterebbe tuttavia soggetto all'IFRIC 12.

Base patrimoniale regolatoria e concetti correlati

La Base Patrimoniale Regolatoria (Regulatory Capital Base, RCB) rappresenta le attività e le altre poste che un accordo regolatorio consente all'entità di recuperare mediante il riconoscimento di quote di ammortamento regolatorio incluse nella determinazione delle tariffe regolate applicate ai clienti.

È opportuno evidenziare che la RCB può comprendere non solo attività ammortizzabili, ma anche altre poste riconosciute dal quadro regolatorio. Tra queste possono rientrare, ad esempio, gli incentivi correlati al raggiungimento di determinati obiettivi di performance.

Gli accordi regolatori prevedono tipicamente il recupero della RCB mediante l'ammortamento regolatorio, ossia l'allocatione sistematica della RCB riconosciuta dal regolatore e inclusa nel calcolo delle tariffe applicate ai clienti. La RCB trova particolare applicazione nei settori regolati caratterizzati da ingenti investimenti in infrastrutture e altre attività capital intensive, quali le reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Attraverso il meccanismo dell'ammortamento regolatorio, l'entità recupera progressivamente il capitale investito mediante le tariffe regolate addebitate agli utenti nel corso della vita utile degli asset regolati.

Un'entità è tenuta a rilevare un'attività regolatoria o una passività regolatoria se, e solo se, la RCB presenta una relazione diretta con le poste correlate. Tale relazione diretta può essere dimostrata quando l'entità è in grado di individuare e monitorare, per importo e per periodo di rendicontazione, in che modo l'ammortamento regolatorio fornisca una compensazione o determini una rettifica per gli importi derivanti dalle poste correlate.

L'esempio semplificato di seguito riportato illustra la relazione diretta dell'RCB con le poste correlate e le differenze temporali che ne derivano (adattato dall'esempio illustrativo 1B che accompagna l'IFRS 20):

L'Entità A ha stipulato un accordo regolatorio con un'autorità di regolazione che le attribuisce il diritto di recuperare il costo delle attività soggette ad ammortamento attraverso l'ammortamento regolatorio, calcolato a quote costanti lungo il periodo di recupero regolatorio.

L'Entità A ha due classi di attività iscritte in bilancio, determinate applicando lo IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari* (classi di attività IFRS) - Classe A e Classe B.

L'accordo regolatorio prevede diverse classi regolatorie (Classi di attività regolatorie) - Classe X e Classe Y.

La metodologia regolatoria per determinare la RCB consente all'Entità A di identificare:

- ▶ quali importi delle diverse classi di attività rilevate secondo gli IFRS sono inclusi nelle corrispondenti categorie della Base Patrimoniale Regolatoria;
- ▶ la quota di ammortamento contabilizzata per ciascuna classe di attività IFRS che trova recupero tramite le quote di ammortamento regolatorio riconosciute nelle tariffe regolate per le corrispondenti attività regolatorie.

Il costo, le vite utili e l'ammortamento di immobili, impianti e macchinari (PPE) in conformità allo IAS 16 sono i seguenti:

	Costo (CU)	Vita utile (anni)	Ammortamento annuale (quote costanti) (CU)
Classe A (IFRS)	5.000	5	1.000
Classe B (IFRS)	9.000	3	3.000
Totale	14.000		

La classificazione delle voci di PPE secondo le classi di attività regolatorie, il periodo di recupero regolatorio e l'ammortamento regolatorio sono le seguenti:

		Costo (CU)	Periodo di recupero regolatorio (anni)	Ammortamento regolatorio per anno (CU)
Classe X (Regolatoria)	Da Classe A (IFRS)	5.000	4	1.250
	Da Classe B (IFRS)	<u>3.000</u>	4	<u>750</u>
		8.000		2.000
Classe Y (Regolatoria)	Da Classe B (IFRS)	6.000	2	3.000
Totale		14.000		

Le differenze temporali che sorgono negli anni 1- 5 sarebbero le seguenti:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5 (Importi in CU)
Ammortamento IFRS					
Classe A (IFRS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Classe B (IFRS)	3.000	3.000	3.000	-	-
Totale ammortamento IFRS (I)	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000
Ammortamento regolatorio					
Classe X (Regolatoria)	2.000	2.000	2.000	2.000	-
Classe Y (Regolatoria)	3.000	3.000	-	-	-
Totale ammortamento regolatorio (II)	5.000	5.000	2.000	2.000	-
Differenze temporali (I-II)	(1.000)	(1.000)	2.000	(1.000)	1.000
Saldo di chiusura di attività/(passività) regolatoria	(1.000)	(2.000)	-	(1.000)	1.000

In questo esempio, l'Entità A conclude di essere in grado di scomporre ciascuna classe di attività IFRS in classi di attività regolatorie. Ciascuna componente risultante dalla scomposizione di una classe di attività IFRS rappresenta il livello minimo di aggregazione delle attività per il quale l'Entità A è in grado di monitorare, per importo e periodo di rendicontazione, il modo in cui la quota di ammortamento contabilizzata viene recuperata attraverso l'ammortamento regolatorio. Pertanto, l'Entità A conclude che la propria Base Patrimoniale Regolatoria presenta una relazione diretta con le immobilizzazioni materiali incluse in ciascuna componente disaggregata delle classi di attività IFRS.

Nello svolgimento di tale valutazione, l'Entità A prende in considerazione tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza sostenere costi o sforzi eccessivi, incluse:

- la metodologia regolatoria alla base della determinazione della Base Patrimoniale Regolatoria e dell'ammortamento regolatorio (regulatory depreciation); e
- le modalità attraverso cui il regolatore verifica che l'ammortamento regolatorio fornisca una compensazione per gli ammortamenti o le quote di ammortamento rilevate contabilmente.

In contrasto con l'esempio precedente, si consideri la fattispecie seguente:

Fattispecie

L'Entità B stipula un accordo regolatorio con un regolatore. L'accordo dà all'Entità A il diritto di recuperare il costo delle attività tramite ammortamento regolatorio su una base di capitale regolatorio. La base di capitale regolatorio è determinata con riferimento alle base di capitale medie di cinque entità del settore pubblico comparabili specificate nell'accordo regolatorio. L'accordo specifica quali classi di attività di queste entità comparabili devono essere considerate per determinare la base di capitale regolatorio dell'Entità B.

In questo caso, l'RCB dell'Entità B non ha un rapporto diretto con gli elementi correlati, ossia le attività dell'Entità B. Pertanto, l'Entità B non potrebbe rilevare attività e passività regolatorie derivanti dall'ammortamento regolatorio dell'RCB.

È possibile che l'RCB comprenda sia parti che hanno una relazione diretta con le poste correlate che parti che non ha tale relazione. In questo caso, il requisito di rilevare attività e passività regolatorie si applicherà alle parti di RCB che hanno la relazione diretta con le poste correlate.



Rendimento regolatorio

Alcuni accordi regolatori prevedono un rendimento regolatorio, ossia una remunerazione della Base Patrimoniale Regolatoria derivante dall'applicazione di un tasso di rendimento alla RCB stessa. Tale rendimento può rappresentare esclusivamente una remunerazione del debito, esclusivamente una remunerazione del capitale proprio oppure una combinazione di entrambe.

Il rendimento regolatorio costituisce parte della compensazione totale riconosciuta nel periodo di rendicontazione in cui l'accordo regolatorio applica il tasso di rendimento alla RCB. Tuttavia, esiste un'eccezione a tale principio per il rendimento regolatorio relativo ad attività non ancora disponibili per l'uso. Per queste attività, in specifiche circostanze previste dall'IFRS 20, lo standard stabilisce i periodi nei quali i relativi rendimenti regolatori devono essere considerati parte della compensazione totale riconosciuta.

5. Disposizioni di presentazione e informativa

Presentazione

Prospetto(i) di conto economico

L'entità è tenuta a classificare tutti i proventi regolatori (regulatory income) e tutti gli oneri regolatori (regulatory expense), inclusi i proventi e gli oneri finanziari regolatori (regulatory interest income/expense), come componenti dei ricavi e a presentare nel conto economico una voce separata pari al saldo tra tutti i proventi regolatori e tutti gli oneri regolatori. Esiste tuttavia un'eccezione a tale requisito. Qualora, in applicazione di altri Principi Contabili IFRS, un determinato componente di reddito o di costo sia rilevato nelle Altre Componenti di Conto Economico Complessivo (Other Comprehensive Income - OCI), l'entità è tenuta a rilevare nell'OCI anche i relativi proventi o oneri regolatori associati a tale componente. Tali proventi o oneri regolatori devono essere successivamente riclassificati a conto economico esclusivamente nel caso in cui, e nella misura in cui, il relativo componente di reddito o di costo venga riclassificato dal patrimonio netto al conto economico in conformità agli altri Principi Contabili IFRS.

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

Un'entità è tenuta a presentare nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria:

- a. attività e passività regolatorie come voci separate di bilancio; e
- b. attività regolatorie correnti e non correnti, e passività regolatorie correnti e non correnti, separatamente ai sensi dell'IFRS 18 *Presentazione e informativa di bilancio*, eccetto quando l'entità presenta tutte le attività e passività in ordine di liquidità.

Informativa

IFRS 20 contiene obblighi estesi di informativa per consentire agli utilizzatori di comprendere il rapporto tra proventi e oneri dell'entità e l'effetto della regolazione tariffaria.

L'obiettivo generale delle informative richieste è fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere:

- ▶ Il corrispettivo totale riconosciuto per beni o servizi regolatori forniti dall'entità in un esercizio, e quindi la performance finanziaria dell'entità e le prospettive di flussi finanziari futuri; e
- ▶ la situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità alla data di chiusura dell'esercizio e l'importo, la tempistica e l'incertezza dei flussi finanziari futuri dell'entità.

Tra i principali requisiti informativi previsti figurano:

- ▶ una riconciliazione tra i valori contabili iniziali e finali delle attività regolatorie e delle passività regolatorie;
- ▶ informazioni quantitative, articolate per fasce temporali (time bands), che indichino quando l'entità prevede di recuperare le attività regolatorie e di estinguere le passività regolatorie;
- ▶ i tassi di attualizzazione utilizzati per la valutazione delle attività e delle passività regolatorie;
- ▶ una descrizione delle modalità con cui le incertezze influenzano il recupero delle attività regolatorie o l'estinzione delle passività regolatorie;
- ▶ la natura delle attività regolatorie e delle passività regolatorie non rilevate in bilancio e le ragioni della loro mancata rilevazione; e
- ▶ informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere il rapporto tra la Base Patrimoniale Regolatoria dell'entità e la relativa posta o le relative poste sottostanti.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Entrata in vigore

L'IFRS 20 è applicabile agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2029 o in data successiva; l'applicazione anticipata è consentita. In caso di applicazione anticipata, l'entità è tenuta a comunicarlo.

Disposizioni transitorie

Ai fini della prima applicazione dell'IFRS 20, la data di prima applicazione corrisponde all'inizio dell'esercizio nel quale l'entità applica per la prima volta l'IFRS 20, mentre la data di transizione corrisponde all'inizio dell'esercizio immediatamente precedente alla data di prima applicazione. Pertanto, se un'entità applica l'IFRS 20 a partire da un esercizio che inizia il 1° gennaio 2029, la data di prima applicazione sarà il 1° gennaio 2029 e la data di transizione sarà il 1° gennaio 2028.

Alla data di prima applicazione, un'entità è tenuta a:

- a. rilevare e valutare attività e passività regolatorie come se l'IFRS 20 fosse sempre stato applicato;
- b. eliminare contabilmente tutti i saldi regolatori che l'entità non avrebbe rilevato come attività o passività regolatorie se l'IFRS 20 fosse sempre stato applicato;
- c. rilevare gli eventuali effetti fiscali differiti derivanti dalle rettifiche di cui ai punti (a)-(b); e
- d. rilevare l'importo netto delle rettifiche in (a)-(c) negli utili portati a nuovo di apertura (o altra componente di patrimonio netto, ove appropriato).

L'IFRS 20 consente due approcci di prima applicazione:

- ▶ approccio retrospettivo ai sensi dello IAS 8 *Criteri per la presentazione del bilancio*; o
- ▶ approccio retrospettivo modificato.

Le procedure di prima applicazione descritte sopra si applicano indipendentemente dall'approccio di prima applicazione seguito.

Inoltre, indipendentemente dall'approccio di transizione adottato, l'entità è tenuta a presentare e fornire le seguenti informazioni integrative:

- informazioni comparative rettificate per l'esercizio immediatamente precedente la data di prima applicazione; e
- le informazioni quantitative richieste dallo IAS 8.28(f) per l'esercizio immediatamente precedente la data di prima applicazione.

L'approccio retrospettivo modificato prevede le seguenti agevolazioni transitorie:

AGEVOLAZIONE TRANSITORIA	SPIEGAZIONE
Scelta di applicare i requisiti per un rendimento regolatorio su attività non ancora disponibili all'uso in circostanze specifiche solo alle attività non ancora disponibili all'uso alla data di transizione	Per attività non ancora disponibili per l'uso in circostanze specifiche, l'IFRS 20 specifica gli esercizi in cui i rendimenti regolatori sarebbero considerati parte del compenso totale consentito, a seconda che il rendimento regola sia un rendimento di debito oppure un rendimento sia di debito che di capitale. Un'entità può incontrare difficoltà nell'applicare questi requisiti se ha smesso di monitorare gli oneri finanziari capitalizzati una volta che le attività sono diventate disponibili all'uso o se non ha monitorato i rendimenti regolatori inclusi nelle tariffe regolate applicate durante gli esercizi in cui le attività non erano ancora disponibili all'uso. Pertanto, viene concessa questa agevolazione transitoria. Se un'entità non applica questa agevolazione transitoria, queste disposizioni dell'IFRS 20 dovrebbero essere applicate a tutte le attività che soddisfano le condizioni specificate che includono la capitalizzazione degli oneri finanziari applicando lo IAS 23 <i>Oneri finanziari</i> prima che l'attività fosse disponibile all'uso. Ad esempio, l'Entità X stipula un accordo regolatorio che prevede un rendimento regolatorio composto sia da una remunerazione del debito sia da una remunerazione del capitale proprio. Alla data di transizione del 1° gennaio 2028, l'Entità X non aveva attività non ancora disponibili all'uso. Tuttavia, al 1° gennaio 2027, aveva attività non ancora disponibili all'uso che avevano una relazione diretta con l'RCB secondo l'accordo regolatorio. L'Entità X ha capitalizzato gli oneri finanziari su queste attività applicando lo IAS 23. Qualora l'Entità X decidesse di non avvalersi dell'agevolazione transitoria prevista dal principio, sarebbe tenuta ad applicare il paragrafo IFRS 20.B36(b)(ii) e a considerare la quota di rendimento regolatorio eccedente gli oneri finanziari capitalizzati come parte della compensazione totale riconosciuta del periodo in cui l'attività non era ancora disponibile per l'uso. Di conseguenza, l'Entità X rileverebbe un'attività regolatoria relativa a tale componente alla data di transizione e contabilizzerebbe il successivo recupero di tale attività regolatoria negli esercizi successivi. Se l'Entità X sceglie di applicare l'agevolazione transitoria, non applicherà le disposizioni dell'IFRS 20.B35-B40 a queste attività.
Scelta di non considerare eventuali tassi di interesse regolatori impliciti che sarebbero stati ricavati dai termini dell'accordo regolatorio prima della data di transizione, quando si applicano i requisiti per un tasso di interesse regolatorio implicito	Ad esempio, l'Entità Y ha stipulato un accordo regolatorio applicabile per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2030. L'accordo prevedeva tassi di interesse variabili compresi tra il 6% e il 9% annuo fino al 31 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, il tasso di interesse è pari all'8% annuo. La data di transizione all'IFRS 20 dell'Entità Y è il 1° gennaio 2028. Qualora l'Entità Y si avvalga di questa agevolazione transitoria, può non considerare i tassi di interesse non uniformi applicati prima del 1° gennaio 2028 ai fini della determinazione del tasso di interesse implicito. Se invece l'Entità Y decide di non avvalersi di tale agevolazione transitoria, dovrà determinare il tasso di interesse implicito alla data di inizio dell'accordo regolatorio, tenendo conto dei tassi di interesse variabili previsti dall'accordo stesso.

AGEVOLAZIONE TRANSITORIA	SPIEGAZIONE
Uso di informazioni acquisite successivamente alla data di transizione	Ad esempio, l'Entità Z ha stipulato un accordo regolatorio in base al quale la tariffa regolata viene determinata all'inizio di ciascun anno sulla base dei costi stimati. Eventuali differenze dovute a sotto-recuperi o sovra-recuperi vengono compensate mediante adeguamenti delle tariffe applicate nei periodi successivi. In caso di sotto-recupero, la tariffa regolata per il/i periodo/i successivo/i viene incrementata di 5 unità monetarie (CU 5) per ciascuna unità di bene o servizio regolato fornita. Tale maggiorazione tariffaria continua ad applicarsi fino a quando l'Entità Z non ha recuperato integralmente l'importo del sotto-recupero. In caso di sovra-recupero, invece, la tariffa regolata per il/i periodo/i successivo/i viene ridotta di 5 unità monetarie (CU 5) per ciascuna unità di bene o servizio regolato fornita. La riduzione tariffaria continua ad applicarsi fino a quando l'intero importo del sovra-recupero non è stato completamente compensato. Al 31 dicembre 20X7, l'Entità Z presentava un sotto- recupero di CU10.000 rispetto al corrispettivo totale riconosciuto per i beni forniti nell'anno 20X7. La data di transizione all'IFRS 20 per l'Entità Z è il 1° gennaio 20X8. Alla data del 1° gennaio 20X8, l'Entità Z dovrebbe determinare l'attività regolatoria (regulatory asset) attualizzando i flussi finanziari futuri stimati relativi al recupero del disavanzo di CU 10.000, utilizzando il tasso di interesse regolatorio previsto dall'accordo. La stima di tali flussi finanziari futuri dipenderà dal numero previsto di unità di beni o servizi regolati che saranno fornite nei periodi futuri. Se l'Entità Z non applica questa agevolazione transitoria, dovrebbe determinare il numero stimato di beni regolatori da fornire negli esercizi futuri al 1° gennaio 20X8 in base a fatti e circostanze esistenti a tale data, ad es. al 1° gennaio 20X8. Ad esempio, l'Entità Z determina che, sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al 1° gennaio 20X8, avrebbe stimato la fornitura di 1.200 unità di beni regolati sia nel 20X8 sia nel 20X9. Di conseguenza, avrebbe stimato un recupero di CU 6.000 nel 20X8 (1.200 unità × CU 5) e il recupero del residuo importo di CU 4.000 nel 20X9 (800 unità × CU 5). L'Entità Z dovrebbe quindi attualizzare tali importi utilizzando il tasso di interesse regolatorio e determinare il valore dell'attività regolatoria alla data del 1° gennaio 20X8. Se l'Entità Z avesse effettivamente fornito 1.500 unità nel 20X8, recuperando CU 7.500 (1.500 unità × CU 5) nel corso di tale esercizio, tale informazione non potrebbe essere considerata nella determinazione dell'attività regolatoria al 1° gennaio 20X8, poiché ciò comporterebbe l'utilizzo di informazioni acquisite successivamente. Se l'Entità Z applica l'agevolazione transitoria dell'uso del senno di poi, può determinare l'attività regolatoria considerando la quantità effettiva di beni regolatori forniti negli esercizi successivi e attualizzando i flussi finanziari effettivi del recupero. Pertanto, considererebbe un recupero di 7.500 CU nel 20X8 e 2.500 CU nel 20X9 e attualizzerebbe tali importi senza dover stimare gli importi basandosi su fatti e circostanze al 1° gennaio 20X8.

Un'entità è autorizzata a scegliere una o più delle agevolazioni transitorie sopra indicate quando applica l'approccio retrospettivo modificato. Un'entità che sceglie di utilizzare l'approccio retrospettivo modificato è tenuta a comunicare le agevolazioni transitorie applicate e a descrivere come vengono applicate.

6. Effetti dell'IFRS 20

Gli effetti dell'IFRS 20 sui bilanci delle entità soggette a regolazione tariffaria potrebbero essere significativi, in particolare per le entità che attualmente non rilevano attività e passività regolatorie (regulatory balances). Per le società che già rilevano tali saldi, gli effetti dipenderanno dalle modalità contabili attualmente adottate per la loro contabilizzazione.

Le disposizioni transitorie dell'IFRS 20 richiederanno alle entità di raccogliere dati relativi a tutti i periodi comparativi presentati nel bilancio e di riesaminare le stime effettuate per ciascuno di tali periodi.

La stima dei flussi finanziari futuri può richiedere l'esercizio di un significativo grado di giudizio professionale, poiché tali flussi dipendono non solo dalle tariffe consentite dal quadro regolatorio, ma anche dalla domanda futura dei beni e dei servizi regolati (ad esempio, le previsioni di consumo di energia elettrica). Le entità dovranno inoltre valutare gli obblighi informativi previsti dallo IAS 8 Basis of Preparation of Financial Statements relativamente ai giudizi significativi formulati e alle principali fonti di incertezza nelle stime utilizzate.

Di seguito sono elencate altre complessità che potrebbero sorgere nell'implementazione e nell'applicazione continua dell'IFRS 20:

- ▶ Determinare se le attività dell'entità rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 20.
- ▶ Valutare il rapporto diretto tra la base di capitale regolatorio e gli elementi correlati.
- ▶ Monitorare la base di capitale regolatorio e gli elementi correlati.
- ▶ Applicare le disposizioni relative al rendimento regolatorio su attività non ancora disponibili all'uso in circostanze specifiche.
- ▶ Determinare il tasso di interesse implicito.
- ▶ Rilevare e valutare di imposte differite su attività e passività regolatorie.
- ▶ Applicare dell'IFRS 20 insieme all'IFRIC 12, ove applicabile.
- ▶ Obblighi estesi di informativa.

L'implementazione dell'IFRS 20 può anche comportare modifiche ai processi aziendali. Pertanto, le entità interessate dovrebbero iniziare a valutare l'effetto dell'IFRS 20 e iniziare il loro piano di transizione il prima possibile.



CONTATTI

BDO Italia S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

L'IFRS Accounting Standards Update viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sulle novità e approfondimenti dei principi contabili IFRS. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze.

BDO IFR Advisory Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO International Limited e altre società membri di BDO e i rispettivi partner, dipendenti e/o agenti non accettano o non si assumono alcuna responsabilità o dovere di diligenza per qualsiasi perdita derivante da un'azione intrapresa o non intrapresa da chiunque sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione o per qualsiasi decisione basata su di esse.

Ciascuna società di BDO International Limited (l'entità che guida la rete BDO), Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e le società membri è una persona giuridica separata e non risponde degli atti o delle omissioni di un'altra entità della rete. Nulla negli accordi o nelle regole della rete BDO costituisce o implica un rapporto di agenzia o di partenariato tra BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited e/o le società membri della rete BDO.

© 2026 BDO IFR Advisory Limited, a UK registered company limited by guarantee. All rights reserved.

Tradotto in italiano nel mese di luglio 2026 e pubblicato da: BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Italia S.p.A. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Italia S.p.A. - IFRS Accounting Standards Update - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it

